



COMUNE DI SCIACCA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

ORDINANZA SINDACALE
n. 33 del 08.09.2023

IL RESPONSABILE DEL 7° SETTORE/P.M.

OGGETTO : ordinanza di
regolamentazione di vendita e
consumo di bevande alcoliche in
occasione della **Manifestazione**
"Sciacca Comics edizione 2023"

F.to il Responsabile della P.O.

Comm. dr. S. Navarra

Premesso che :

nei giorni 9 e 10 settembre 2023, si svolgerà l'evento "Sciacca Comics 2023" all'interno dell'area del museo del carnevale sita nella contrada Perriera;

Considerato che esigenze di pubblico interesse e di tutela dell'incolumità pubblica rendono opportuno disciplinare l'asporto di bevande alcoliche in occasione delle giornate della manifestazione denominata "Sciacca Comics 2023"

Sentite le puntuali indicazioni da parte del Dirigente del locale Commissariato di PS.

Considerate le disposizioni per le vie brevi del Sindaco di Sciacca;

Vista la circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - 300/A/4228/17/149/2017/08 del 23.05.2017, oggetto: " Legge di conversione 18 aprile 2018, n. 48. conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

Considerato che il numero elevato di persone presenti, soprattutto soggetti giovani e adolescenti, all'evento possono subordinare situazioni connesse alla sicurezza dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità in dipendenza dell'assunzione di sostanze alcoliche;

Attesa la necessità di assumere opportune iniziative di contrasto nei riguardi dei fenomeni e dei comportamenti in precedenza evidenziati, al fine di prevenire e scongiurare i possibili pregiudizi per il decoro urbano e per la civile convivenza che potrebbero derivarne;

Atteso, pure, che si rende necessario provvedere in merito anche per motivi di sicurezza urbana;

Atteso quanto previsto dal Codice penale, agli artt. seguenti:

- ✓ Art. 687 – divieto di consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentita
- ✓ Art. 688 – Ubriachezza
- ✓ Art.689 – divieto di somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente
- ✓ Art.690 – Determinazione in altri dello stato di ubriachezza
- ✓ Art.691 – divieto di somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza;

Considerata la necessità di assumere opportune iniziative di contrasto nei riguardi dei fenomeni e dei comportamenti in precedenza evidenziati, al fine di prevenire e scongiurare il grave pregiudizio per la sicurezza urbana e per la civile convivenza che potrebbero derivarne;

Vista la legge n. 287 del 25/09/1991

Visto l'art. 50 del D.Les. 18 agosto 2000 n° 267;

Visto lo statuto comunale;

Vista La Legge 18 aprile 2017 n° 48, conversione in legge del decreto legge 20 febbraio 2017 n° 14;

Vista la legge 24.11.1981 nr. 689;

Vista la legge n.142/1990, così come recepita con legge regionale nr. 48/91;

PROPONE DI ORDINARE

In occasione delle giornate del 9 e 10 settembre dell'anno 2023 della manifestazione denominata "Sciacca Comics 2023" si regola la vendita e consumo di bevande alcoliche, nonché di vendita bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro o lattine all'interno dell'area del museo del Carnevale e nelle immediate vicinanze, nell'arco temporale:

✓ **Dalle ore 14:00 del giorno sabato 9 settembre, sino alle ore 08:00 del Giorno lunedì 11 settembre 2023**

le attività interessate dalla presente Ordinanza sindacale sono:

- 1) Attività autorizzate al commercio fisso ed ambulante su aree pubbliche e private
- 2) Ristoranti, bar, Pub e locali dove vengono somministrati alimenti e bevande;

I titolari e gestori di esercizi commerciali di cui ai punti 2 e 3, muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del TULPS hanno l'obbligo di interrompere la vendita o la somministrazione di bevande alcoliche e di bevande in lattine o contenitori in vetro. E' consentita la somministrazione e consumo esclusivamente in bicchieri di carta o plastica riciclabile nelle immediate vicinanze delle attività con divieto per l'esercente di somministrare bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza.

È vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5 g/l

È consentita la somministrazione in bottiglie di vetro, anche con gradazione superiore ai 5 g/l., solo ed esclusivamente sui tavoli all'interno o all'esterno (aree limitrofe autorizzate in concessione) dei locali quali: Ristoranti, pizzerie e Pub/paninoteche

Per la vendita e somministrazione di bevande alcoliche su spazi o aree pubbliche diversi dalle pertinenze degli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del TULPS si applicano i divieti di cui all' art. 14-bis, comma 2, della L. 30/03/2001, n. 125 (divieto di somministrazione di alcolici dalle ore 24.00).

Sanzioni previste

Le infrazioni alla presente Ordinanza, di cui ai punti 1 e 2, fatte salve le sanzioni penali che avessero a discendere da fatti costituenti reato e che saranno perseguiti in ossequio alle pertinenti disposizioni di legge, saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro ai sensi dell'art.7 bis D.Lgs. 18.08.2000 nr.267 e le violazioni previste dal vigente Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Art. 23 comma 2 della legge n. 88/2009 - "Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubbliche diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate".

Sciacca, li _____

F.to il Responsabile della P.O.
Comm. Dr. Salvatore NAVARRA

IL SINDACO

- VISTA** la superiore proposta avanzata dal 7° Settore/P.M., che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta;
- VISTA** la legge n. 142/90 e ss.mm.ii., come recepita dalla L. R. n.48/91;
- VISTO** il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/00;
- VISTA** la L. R. n. 30/00 si revisione dell'ordinamento regionale delle AA.LL.;
- VISTO** l'O.R.EE.LL. approvato con L. R. 15/03/63 e ss.mm.ii.;
- ATTESA** la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

ORDINA

In occasione delle giornate del 9 e 10 settembre dell'anno 2023 della manifestazione denominata "Sciacca Comics 2023" si regolamenta la vendita e consumo di bevande alcoliche, nonché di vendita bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro o lattine all'interno dell'area del museo del Carnevale e nelle immediate vicinanze, nell'arco temporale:

- ✓ **Dalle ore 14:00 del giorno sabato 9 settembre, sino alle ore 08:00 del Giorno lunedì 11 settembre 2023**

le attività interessate dalla presente Ordinanza sindacale sono:

- 3) Attività autorizzate al commercio fisso ed ambulante su aree pubbliche e private
- 4) Ristoranti, bar, Pub e locali dove vengono somministrati alimenti e bevande;

I titolari e gestori di esercizi commerciali di cui ai punti 2 e 3, muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del TULPS hanno l'obbligo di interrompere la vendita o la somministrazione di bevande alcoliche e di bevande in lattine o contenitori in vetro. E' consentita la somministrazione e consumo esclusivamente in bicchieri di carta o plastica riciclabile nelle immediate vicinanze delle attività con divieto per l'esercente di somministrare bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza.

È vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5 g/l

È consentita la somministrazione in bottiglie di vetro, anche con gradazione superiore ai 5 g/l., solo ed esclusivamente sui tavoli all'interno o all'esterno (aree limitrofe autorizzate in concessione) dei locali quali: Ristoranti, pizzerie e Pub/paninoteche

Per la vendita e somministrazione di bevande alcoliche su spazi o aree pubbliche diversi dalle pertinenze degli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del TULPS si applicano i divieti di cui all' art. 14-bis, comma 2, della L. 30/03/2001, n. 125 (divieto di somministrazione di alcolici dalle ore 24.00).

Sanzioni previste

Le infrazioni alla presente Ordinanza, di cui ai punti 1 e 2, fatte salve le sanzioni penali che avessero a discendere da fatti costituenti reato e che saranno perseguiti in ossequio alle pertinenti disposizioni di legge, saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro ai sensi dell'art.7 bis D.Lgs. 18.08.2000 nr.267 e le violazioni previste dal vigente Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Art. 23 comma 2 della legge n. 88/2009 - "Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate".

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale nonché delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE

- A. Che il presente provvedimento venga reso noto alla cittadinanza mediante le locali emittenti televisive e radiofoniche, nonché i locali Organi di stampa;
- B. Che il presente provvedimento venga trasmesso a:
- Ufficio Stampa presso Ufficio di Gabinetto del Sindaco, all'indirizzo PEC : sindaco@comunedisciacca.telecompost.it;
 - Commissariato di P.S. di Sciacca – PEC : comm.sciacca.ag@pecps.poliziadistato.it;
 - Compagnia Carabinieri di Sciacca – PEC : tag22574@pec.carabinieri.it
 - Compagnia Guardia di Finanza Sciacca – fax 0925.21782.

AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 c.4 L. 241/90 e della L. 1034/71, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione, con ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana.

Sciacca, li _____

IL SINDACO

Dr. Fabio TERMINE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che l'Ordinanza del Sindaco su estesa, ai sensi dell'art.11 della L.R. n. 44/91 e dell'art. 12 della L.R. n. 5/2011, è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal ____/____/____ al ____/____/____ con inserimento nel sito telematico dell'Ente (Re.pub.n. ____)

Il Responsabile della pubblicazione

Sciacca, li